

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **9**

R E L A Z I O N E

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E
DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE DALL'ARTICOLO 9
DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anno 2005)

*(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e successive modificazioni)*

Presentata dalla Regione Toscana

Trasmessa alla Presidenza l'11 giugno 2007

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE ANNUALE SUL PRELIEVO IN DEROGA
DI ALCUNE SPECIE DI UCCELLI
(ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE)
AI SENSI DELLA LEGGE 221/2002, ARTICOLO 1, COMMA 5,
RECEPITA DALLA REGIONE TOSCANA CON LEGGE REGIONALE 36/2002**

La direttiva 79/409/CEE del 2/04/79 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, più conosciuta come “direttiva uccelli”, stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni degli uccelli selvatici viventi sul territorio dell’Unione Europea prevedendo il divieto di cattura o di uccisione degli uccelli e il divieto di distruzione di uova nidi e pulcini (art. 5); divieti e limiti nel commercio alle specie suddette (art. 6 e all.III); l’indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e i periodi di prelievo (art. 7); la proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia (art.8).

A tali limiti gli Stati possono DEROGARE per i motivi indicati all’articolo 9, comma 1, lettera a),b), c) della direttiva e quindi:

- nell’interesse della salute, della sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tale operazione;
- per consentire in condizioni controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Con la legge 221/2002 lo Stato Italiano ha indicato le modalità di applicazioni delle deroghe di cui all’art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

La Regione Toscana ha recepito le disposizioni della legge 221/2002 con la legge regionale 11 ottobre 2002 n. 36.

Tale legge prevede che qualora si verifichino i presupposti indicati nell’articolo 9 della citata Direttiva 79/409/CEE la Giunta Regionale può adottare gli atti necessari a consentire i prelievi in deroga.

Nel corso del 2004 si sono registrati importanti danni alle colture agricole causati da talune specie di avifauna, in particolare storno, specie esclusa dall’elenco delle specie cacciabili.

Le province Toscane, unitamente alle Organizzazioni Professionali Agricole, hanno chiesto a questa Amministrazione Regionale di consentire il prelievo in deroga di storni, in quanto si tratta di specie particolarmente dannosa per le coltivazioni agricole toscane caratterizzate da prodotti di elevata qualità.

A seguito delle specifiche richieste fatte da Province e Organizzazioni Agricole, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 851 del 29 agosto 2005 ha approvato i provvedimenti di esercizio delle deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE limitatamente alle specie storno.

Il numero dei capi effettivamente prelevati è stato rilevato dalla lettura del 70% dei tesserini restituiti dai cacciatori, che mostrano la seguente situazione:

SPECIE	DATO EFFETTIVO SUL 70% DEI TESSERINI	PROIEZIONE SUL 100% DEI TESSERINI
Storno	39.408	61.870

E' ormai accertata la stretta interconnessione esistente tra il numero anche se limitato di abbattimenti effettuati a seguito dei provvedimenti di esercizio delle deroghe e i danni causati alle colture agricole, che in Toscana sono quasi esclusivamente improntate sulla elevata qualità e quindi di particolare valore.

Si precisa che gli agricoltori toscani producono per il mercato e quindi vogliono essere garantiti sulla disponibilità dei propri prodotti; gli eventuali indennizzi per il mancato raccolto costituiscono infatti un parziale risarcimento inadeguato a compensare la perdita di clientela e del giro d'affari derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto sul mercato. Il danno finanziario che subiscono le aziende toscane è quindi grave e non risarcibile ed è indispensabile adottare ogni forma di prevenzione.

Oltre il prelievo dello storno è stato autorizzato il prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE.

Il prelievo per piccole quantità è stato autorizzato con legge regionale 30 settembre 2005 n. 57 "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

Dalla lettura dei tesserini venatori dei cacciatori toscani risulta che i fringuelli complessivamente abbattuti in Toscana nel 2005 sono stati 103.001.